Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento per la semplificazione in materia di etichettatura energetica e dei pneumatici - c.d. omnibus XII

Dossier n° 162 -
22 settembre 2026

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento – COM(2026)565*
Data di adozione	*24 giugno 2026*
Base giuridica	*Art. 114 e art. 194, paragrafo 2, TFUE*
Settori di intervento	*Consumo d'energia; informazione del consumatore; pneumatico; protezione dell'ambiente; risparmio energetico; rendimento energetico; etichettatura*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*5 agosto 2026: X Commissione Attività produttive e IX Commissione Trasporti*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*27 ottobre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e oggetto

Per **semplificare** le norme esistenti in materia di **etichettatura energetica e dei pneumatici**, la Commissione europea ha presentato una proposta contenente modifiche sia al regolamento sull'etichettatura energetica (c.d. **ELR** – *Energy Labelling Regulation*) sia al regolamento sull'etichettatura dei pneumatici (c.d. **TLR** – *Tyre Labelling Regulation*).

Si tratta della **dodicesima** proposta di semplificazione presentata a partire dal febbraio 2025, denominata anch'essa "**proposta *omnibus***" come le altre undici sinora definitivamente adottate o in corso di esame (vedi *infra*).

I regolamenti ELR e TLR

Il regolamento ELR incarica la Commissione europea di adottare, per ciascun gruppo di prodotti, atti delegati che fissano i requisiti per l'etichettatura energetica: i prodotti connessi all'energia devono così riportare un'etichetta stampata — fornita dal fornitore — che permetta ai consumatori di valutarne efficienza e consumo energetico. I distributori, compresi quelli online, sono tenuti a esporla e, su richiesta, a mettere a disposizione presso il punto vendita anche la scheda informativa del prodotto, anch'essa fornita dal fornitore e contenente informazioni aggiuntive.

Il regolamento TLR segue una logica analoga per il settore dei pneumatici: i distributori devono rendere disponibile la scheda informativa fornita dal fornitore, anche in forma cartacea se richiesta, ed esporre sui pneumatici un'etichetta stampata adesiva — sempre a cura del fornitore — con informazioni su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e aderenza su neve e ghiaccio. Anche per i pneumatici venduti online, l'etichetta deve comparire vicino al prezzo e la scheda informativa deve restare accessibile. A differenza del regolamento ELR, che demanda i requisiti tecnici ad atti delegati, il regolamento TLR li definisce direttamente negli allegati.

Etichette e schede sull'efficienza energetica, così come quelle sui pneumatici, sono consultabili, insieme a informazioni più dettagliate, anche tramite il Registro europeo delle etichette energetiche (EPREL): la banca dati creata e gestita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento ELR che, oltre a informare il pubblico, assiste le autorità di vigilanza del mercato e fornisce alla Commissione i dati aggiornati necessari a riesaminare periodicamente le etichette energetiche.

Al seguente link è possibile consultare l'EPREL.

L'intervento propone un **rafforzamento** del quadro normativo vigente senza incidere sulla sua finalità principale, quella di fornire ai consumatori informazioni chiare e comparabili al momento dell'acquisto di un prodotto, incoraggiare di conseguenza produttori e fornitori a sviluppare e commercializzare pneumatici e prodotti più efficienti e quindi in ultima analisi **ridurre il consumo di energia**.

Obiettivi

Semplificazione

Regole più semplici per fornitori e distributori

Conformità

Maggior chiarezza e utilizzo di soluzioni digitali per una migliore applicazione

Principali misure proposte per conseguirli

- **Flessibilità** per quanto riguarda il **formato delle etichette energetiche**, per tenere conto delle diverse caratteristiche dei prodotti e dei canali di vendita, pur mantenendo la possibilità per i distributori di ottenere etichette stampate su richiesta

- **Schede informative del prodotto interamente digitali**

- **Obbligo** per i distributori **online** di esporre l'**etichetta energetica** non solo sulla pagina descrittiva del prodotto e in prossimità del prezzo, ma anche su altre **pagine pertinenti**, come quelle dei risultati di ricerca e del carrello prima del completamento dell'acquisto

- **Maggiore responsabilità** per i **fornitori** di prodotti connessi all'energia di **paesi terzi** e i loro **mandatari**, con l'introduzione dell'obbligo di caricare il mandato in EPREL

- Chiarimento delle **responsabilità degli installatori** di prodotti connessi all'energia se offrono prodotti in vendita, noleggio oppure locazione-vendita

- **Semplificazione** del passaggio alle **etichette energetiche riscalate** per fornitori e distributori

- **Principio una tantum per EPREL** e collegamento tecnico tra EPREL e il registro dei passaporti digitali di prodotto previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili

- **Coerenza con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili**

- **Inclusione** della categoria dei **montatori di pneumatici** nell'ambito del regolamento TLR

- **Obbligo** per distributori e installatori di prodotti connessi all'energia che non vendono direttamente ai clienti o agli utilizzatori finali **di trasmettere** il **numero di registrazione EPREL**, il **link** o il **codice QR lungo la catena di approvvigionamento**

- **Soppressione** degli **obblighi** dei fornitori e dei **distributori di veicoli** con riferimento all'etichettatura di pneumatici

- **Semplificazione** del processo per l'**aggiornamento** dei **requisiti tecnici delle etichette dei pneumatici**, attraverso l'ampliamento della delega attribuita alla Commissione europea per la modifica degli allegati del regolamento TLR, per adeguarli agli sviluppi tecnologici e del mercato o agli obblighi di informazione sulla progettazione ecocompatibile

- Sostituzione dei protocolli di prova con i **verbali di prova** degli pneumatici nell'ambito della **documentazione** da caricare nella parte di EPREL **relativa alla conformità**, accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato

- **Aggiornamento** dei **parametri** relativi alle **informazioni sugli pneumatici** nella parte pubblica di EPREL

Per approfondimenti si rinvia alla sezione del presente dossier dedicata ai principali contenuti della proposta.

Contesto, motivazioni, valutazione d'impatto

Contesto

Fin dal suo insediamento la Commissione europea ha assunto l'**impegno** di **ridurre** gli **oneri** di comunicazione di almeno il **25% per tutte le imprese** e di almeno il **35% per le PMI** nell'arco del suo mandato. L'obiettivo, ribadito nella bussola per la competitività dell'UE (v. dossier Servizio RUE), è stato stabilito nella lettera di incarico al vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la

strategia industriale, Stéphane Séjourné.
Nel febbraio 2025 la Commissione ha presentato pertanto il suo **approccio alla semplificazione** annunciando, nella **comunicazione** sull'attuazione e la semplificazione, l'adozione di **pacchetti di semplificazione *omnibus***. In questo contesto, sono state presentate **dodici proposte *omnibus***, così denominate in considerazione dell'**eterogeneità delle modifiche** prospettate. A giudizio della Commissione, gli *omnibus* consentono di massimizzare gli impatti delle misure proposte, raggruppando gli emendamenti a diversi strumenti legislativi, e garantiscono la coerenza dei diversi atti legislativi modificati.

I pacchetti di semplificazione presentati concernono la sostenibilità, la semplificazione degli investimenti, la politica agricola comune, le piccole imprese a media capitalizzazione (*small mid-caps* o SMC) e la digitalizzazione, la difesa, le sostanze chimiche, il quadro normativo digitale, la legislazione ambientale, il settore automobilistico, le norme su alimenti e mangimi, la fiscalità e infine i prodotti energetici.

Nel suo programma di lavoro per il 2026, la Commissione europea ha anticipato la presentazione anche anche di un *omnibus* sui dispositivi medici, oltre a quelli relativi alla fiscalità e al settore dei prodotti energetici già presentati.

Per approfondimenti sugli *omnibus* si veda il dossier predisposto dal Servizio RUE della Camera in occasione dell'audizione dell'Ambasciatore di Irlanda in Italia sulle priorità del semestre di Presidenza irlandese del Consiglio dell'UE. Sullo stato di avanzamento si veda anche la pagina *web* curata dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'UE.

La presentazione dell'*omnibus* in esame è stata anticipata inoltre dal **piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili** della Commissione europea, contenente 8 azioni volte ad abbassare i costi dell'energia, completare l'Unione dell'energia, attirare investimenti e prepararsi meglio a potenziali crisi energetiche. Il piano sottolinea che dare ai consumatori accesso ad apparecchi e prodotti più efficienti con una durata di vita più lunga riduce nell'immediato le bollette energetiche e pertanto collega la proposta di revisione delle norme in materia di etichettatura energetica al **miglioramento dell'efficienza energetica**.
Secondo le stime ivi riportate, le norme del mercato unico dell'UE su apparecchi e prodotti efficienti sotto il profilo energetico avrebbero generato **risparmi** pari a circa **120 miliardi di euro nelle bollette dell'energia** nel **2023** e questa cifra dovrebbe salire a circa 162 miliardi di euro nel 2030, sebbene si stima che ogni anno il 10% (ossia più di 10 miliardi di euro) vada ancora perso a causa della vendita di prodotti non conformi.

Motivazione

La proposta si basa sulle relazioni sull'attuazione adottate ai sensi dell'articolo 19 dell'ELR e dell'articolo 15 del TLR, nonchè sui problemi individuati nella valutazione d'impatto che l'accompagna.
A fondamento del proprio intervento la Commissione europea infatti, soffermandovisi diffusamente nella valutazione d'impatto, richiama due problemi esistenti in materia di etichettatura, ovvero la sussistenza di **obblighi sproporzionati** a carico di fornitori e distributori e il **livello di conformità insufficiente** alle norme esistenti.
Quest'ultimo problema, già nel rapporto Draghi del 2024 e nel richiamato piano d'azione, era stato riconosciuto come una grave carenza nell'attuazione delle normative unionali sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica. Sia nella valutazione d'impatto che nella relazione sull'attuazione dell'ELR la Commissione riferisce che le constatazioni in tal senso sono sostenute da dati provenienti, tra l'altro, da azioni finanziate dall'UE, dai controlli effettuati dagli Stati membri per la relazione sull'attuazione e da una relazione speciale della Corte dei conti europea.
Pur riportando tali dati, la Commissione sottolinea che **il livello complessivo di non conformità** nel mercato unico è **difficile da stimare**, dato che i controlli sono quasi sempre basati sul rischio e quindi le risorse limitate a disposizione vengono orientate in questo senso. Le risultanze non

possono essere pertanto estrapolate in relazione a tutti i gruppi di prodotti né a livello di UE nel suo complesso.

Per quanto riguarda gli pneumatici, la Commissione riferisce che quando vengono sottoposti a prova la percentuale di non conformità è elevata, sebbene il controllo formale e documentale della conformità in questo caso risulta più complesso. I pneumatici infatti comprendendo anche elementi critici per la sicurezza, richiedono piste di prova dedicate e il coinvolgimento di diverse autorità, e a meno che la documentazione relativa all'omologazione e ai test non venga caricata nell'EPREL, le autorità di sorveglianza degli Stati membri non dispongono di mezzi per verificare la plausibilità delle prestazioni dichiarate ma possono fare affidamento solo su documentazione non omogenea o su autodichiarazioni da parte dei fornitori.

Come possibili cause alla base dallo scarso livello di conformità la Commissione individua l'insufficiente applicazione delle norme nel corso degli anni — e di conseguenza, la mancanza di misure dissuasive contro le false dichiarazioni — oltre alla scarsa conoscenza delle norme da parte degli operatori, alla complessità normativa e la forte crescita delle vendite online.

Valutazione d'impatto

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto che accompagna la proposta ha ponderato due **opzioni strategiche:**

- l'**opzione 1** include **13 misure**: semplifica le norme in materia di etichettatura energetica; chiarisce i concetti giuridici; applica il principio una tantum per i dati EPREL; conferisce maggiori poteri delegati alla Commissione per quanto riguarda l'etichettatura degli pneumatici; prescrive l'inserimento dei verbali di prova degli pneumatici nella parte di EPREL relativa alla conformità ed elimina l'obbligo per i rivenditori di veicoli di esporre l'etichetta degli pneumatici;
- l'**opzione 2**, quella **prescelta**, include **15 misure**, quindi tutte le misure incluse già nell'opzione 1, e, in aggiunta, la modifica degli allegati del regolamento sull'etichettatura degli pneumatici con l'introduzione di specifiche tecniche complete per la visualizzazione semplificata/annidata dell'etichetta e l'aggiornamento degli obblighi di informazione per gli pneumatici. Di seguito si riportano i costi e i benefici dell'opzione prescelta stimati dalla valutazione d'impatto.

Gli impatti dell'opzione prescelta

RISPARMI	Fornitori	125 milioni di euro/anno + 66 milioni di euro una tantum
	Distributori	3 milioni di euro
	Autorità di vigilanza del mercato	3,7 milioni di euro/anno
COSTI	Distributori	7 milioni di euro/anno
	Mandatari	10 milioni di euro una tantum
	Fornitori di pneumatici	9,6 milioni di euro una tantum

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** attraverso un dialogo sull'attuazione, una verifica fattuale e un invito a presentare contributi. Nel complesso:

- i **fornitori** si sono espressi a favore dell'etichetta in versione digitale e del principio una tantum per il collegamento delle banche dati;
- i **distributori** (incluse le PMI) si sono mostrati contrari all'etichetta solo digitale e al trasferimento dell'obbligo di stampa delle etichette, ma hanno accolto con favore la proroga

dei periodi di transizione per la vendita delle scorte, pur nutrendo timori circa la concorrenza dei mercati online verso gli altri distributori;
- le **autorità di vigilanza del mercato** hanno sostenuto le misure che migliorano la conformità a EPREL e hanno riconosciuto i vantaggi di eliminare l'obbligo dell'etichetta stampata per *default*, pur essendo contrarie all'etichetta unicamente digitale;
- le **organizzazioni dei consumatori** e le **ONG** hanno insistito affinché continuino a essere fornite le etichette stampate e hanno accolto con favore il miglioramento della conformità;
- il **comparto industriale degli pneumatici** è stato cauto rispetto ai requisiti di entrambe le opzioni, fatta eccezione per l'etichetta semplificata.

Principali contenuti della proposta

La proposta si compone di **quattro articoli** e **tre allegati**.

Modifiche al regolamento ELR

Le modifiche al regolamento ELR sono contenute nell'**articolo 1**.

Definizioni

L'articolo 2, relativo alle **definizioni,** viene modificato per inserirvi quelle di: registro europeo delle etichette energetiche o EPREL (*European Product Registry for Energy Labelling*); numero di registrazione EPREL del modello; installatore; data del riscalaggio; visualizzazione annidata; invito all'acquisto.

Obblighi generali del fornitore: formato delle etichette e delle schede informative del prodotto

Gli obblighi generali del fornitore, di cui all'articolo 3 del regolamento ELR, vengono modificati con riferimento alle etichette e alle schede informative dei prodotti.
Viene **eliminato** l'**obbligo** di corredare di un'**etichetta stampata** per default ogni unità di prodotto immesso sul mercato. Non viene introdotto tuttavia un sistema di etichettatura esclusivamente digitale ma piuttosto una maggiore **flessibilità** per quanto riguarda **il formato delle etichette** affinchè esso sia adattato alle **caratteristiche** del prodotto. A tale scopo viene attribuito alla Commissione il potere di adottare **atti delegati** che stabiliscano in che modo l'etichetta e le altre informazioni pertinenti per l'etichettatura, come il codice QR, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio o nei documenti che lo corredano. Viene mantenuta comunque la **possibilità** per i distributori **di richiedere etichette stampate** ai fornitori, i quali devono fornirle gratuitamente e rapidamente, comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Nel comunicato stampa con cui ha annunciato la presentazione della proposta e nella relativa sezione "Domande e risposte" la Commissione riporta alcuni **esempi di soluzioni alternative** all'etichetta stampata valide per tenere conto della diversità dei prodotti e dei canali di vendita: display elettronici a scaffale per i prodotti venduti nei negozi fisici; un codice QR sul prodotto o nella documentazione per quelli scambiati tra imprese senza vendita in negozio, come armadi frigoriferi per supermercati o distributori automatici; l'indicazione dell'etichetta nell'offerta contrattuale per gli apparecchi di riscaldamento, raffreddamento o cucina venduti tramite installatore; altre soluzioni ancora per i prodotti venduti in grandi quantità e conservati su pallet anziché esposti singolarmente. Quanto alla possibilità, mantenuta per i distributori, di richiedere comunque etichette stampate ai fornitori, la relazione illustrativa segnala che tale opzione sarà probabilmente usata soprattutto dai distributori più piccoli, esposti a costi di stampa unitari più alti rispetto ai fornitori, generalmente fabbricanti di maggiori dimensioni.

L'articolo 3 viene inoltre modificato nel senso di eliminare la possibilità per i distributori di chiedere al fornitore una copia stampata della scheda informativa del prodotto. Il fornitore deve fornire insieme all'etichetta solo il corrispettivo link all'EPREL. Le **schede informative del prodotto** diventano in questo modo **interamente digitali**.

Sebbene il regolamento ELR attualmente riconosca ai distributori il diritto di richiedere schede informative del prodotto in forma cartacea, la relazione illustrativa della Commissione segnala che tale diritto è stato esercitato raramente.

Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti: accesso alle informazioni su EPREL e mandatario

All'articolo 4 viene introdotto l'obbligo per il fornitore di indicare il **numero di registrazione EPREL** del modello, di fornire il link o inserire il codice QR che rinvia alla **pagine web del modello EPREL**, nei documenti che corredano il prodotto, nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza online.
Viene inoltre introdotto l'obbligo per i **mandatari** di fabbricanti non stabiliti nell'UE di inserire **in EPREL una copia firmata del mandato** che è stato loro conferito e qualsiasi modifica dei compiti eseguiti, della portata e della durata dello stesso. Viene stabilito anche quali informazioni debbano essere contenute nel mandato e si chiarisce che esso conferisce al mandatario la facoltà di rispondere alle richieste dell'autorità di vigilanza del mercato.

Attualmente il concetto di mandatario compare solo nell'articolo 2 dell'ERL relativo alle definizioni e in nessun'altra disposizione. Ciò a giudizio della Commissione crea ambiguità riguardo al suo ruolo, in particolare perché la responsabilità dell'immissione dei prodotti sul mercato rimane a carico del fornitore. La modifica, come indicato nel considerando 9, dovrebbe chiarire alle autorità di vigilanza a chi rivolgersi per le misure correttive in caso di non conformità alle prescrizioni di etichettatura energetica.

Obblighi dei distributori e degli installatori

All'articolo 5 viene introdotto l'obbligo per i distributori, in caso di **vendita online**, di **esporre l'etichetta** non solo sulla pagina descrittiva del prodotto e in prossimità del prezzo, ma anche **su altre pagine pertinenti**, come quelle dei risultati di ricerca e del carrello prima del completamento dell'acquisto.
Al distributore viene riconosciuta la possibilità di esporre l'etichetta anche in **formato semplificato con visualizzazione annidata**. La definizione di visualizzazione annidata viene pertanto aggiunta al regolamento e viene intesa come interfaccia visiva in cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse, un movimento del cursore o l'espansione di un'altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile.
Per quanto riguarda la scheda informativa si specifica che il distributore dovrà metterla a disposizione del cliente nel modo che sarà specificato nell'atto delegato pertinente.

Il considerato 11) specifica a riguardo che nelle vendite online le informazioni contenute nell'etichetta possono influenzare la decisione di acquisto del cliente in funzione della fase del processo di acquisto in cui sono visualizzate.

La proposta chiarisce altresì quali siano gli **obblighi per gli installatori**, che vengono pertanto inseriti anche nel titolo dell'articolo 5.

L'installatore viene definito come persona fisica o giuridica responsabile di installare, configurare o montare in modo corretto e sicuro i prodotti connessi all'energia.
Sia per i distributori che per gli installatori che nell'ambito della loro attività commerciale offrono un prodotto in vendita, noleggio o locazione-vendita, viene previsto l'obbligo di includere l'**etichetta energetica** negli **inviti all'acquisto** e nelle **offerte contrattuali**. Inoltre entrambe le categorie di soggetti devono **trasmettere** il **numero di registrazione EPREL**, il **link** o il **codice QR** quando non vendono direttamente agli utilizzatori finali, quindi nelle **operazioni da distributore a distributore**. Viene previsto infine che, se del caso, l'installatore debba rispettare anche altri obblighi previsti per i distributori.

Prodotti non conformi

L'articolo 9 viene modificato per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di ridurre la visibilità per il pubblico di un prodotto in EPREL e mostrare le opportune avvertenze fino alla cessazione della **non conformità** dello stesso ai requisiti del regolamento ELR.

Il considerato 10) chiarisce inoltre che le informazioni relative all'offerta di prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato ma non conformi al regolamento dovrebbero essere considerate contenuti illegali ai sensi del regolamento sui servizi digitali (DSA).

Monitoraggio dell'attività di vigilanza

Con l'aggiunta dell'articolo 9 *bis* viene introdotto l'obbligo per la Commissione europea di presentare, per la prima volta il 19 luglio 2032 e poi ogni quattro anni, una **relazione**, basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione previsto dal regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, contenente, tra l'altro, informazioni sulla **natura** e il **numero di controlli effettuati** e sul **livello della non conformità rilevata**.
La relazione può essere anche combinata e pubblicata contemporaneamente alla relazione da presentare a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Nel considerato 12) si sottoliena che è opportuno monitorare continuamente l'azione delle autorità di vigilanza del mercato per accertare che adottino misure sufficenti di contrasto agli inadempimenti e che la Commissione riferisca periodicamente in merito agli interventi messi in campo e ai progressi compiuti.

Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

La proposta introduce una **maggiore flessibilità** durante il periodo di transizione **in caso di riscalaggio delle etichette**, permettendo ai fornitori di fornire solo l'etichetta non riscalata o quella riscalata, con la possibilità di fornirle entrambe. Dopo la data del riscalaggio i fornitori devono fornire con i prodotti immessi sul mercato solo l'etichetta riscalata.
Nel punto vendita il distributore espone o pubblicizza l'etichetta corrispondente a quella fornita e se sono state fornite entrambe, dalla data del riscalaggio utilizza solo quella riscalata.
I prodotti che recano l'etichetta non riscalata possono invece essere commercializzati e venduti dal distributore per un **periodo prolungato di 12 mesi** a partire dalla data ufficiale di riscalaggio (data a partire dalla quale i fornitori potranno immettere sul mercato solo prodotti provvisti dell'etichetta riscalata).

Il regolamento ELR impone attualmente ai fornitori di fornire sia le etichette non riscalate che quelle riscalate in forma cartacea per ciascuna unità di prodotto per un periodo transitorio di quattro mesi prima della data di introduzione delle etichette riscalate. I distributori devono inoltre procurarsi le etichette riscalate per poter continuare a vendere le scorte esistenti dei prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi e devono sostituire le etichette esposte entro 14 giorni lavorativi dalla data ufficiale di riscalaggio. Oltre tale termine, è possibile continuare a vendere unità con l'etichetta non riscalata solo in casi eccezionali.

All'articolo 11 viene altresì soppressa la disposizione sull'ombreggiatura in grigio delle classi di efficienza energetica inferiori sull'etichetta dei modelli che non possono più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile.

Principio "una tantum" per EPREL

L'articolo 12 viene modificato per prevedere che la Commissione europea debba garantire l'**integrazione tra EPREL e la parte centrale del registro dei passaporti digitali di prodotto**, la cui creazione è prevista dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Viene stabilito inoltre che i fornitori che hanno registrato i propri prodotti e fornito la documentazione necessaria in EPREL (come i risultati delle prove e altri documenti inerenti agli obblighi di progettazione ecocompatibile o di etichettatura energetica, nonché valutazioni di conformità) possono utilizzare questi elementi come prova ai fini della valutazione dell'idoneità del prodotto agli incentivi degli Stati membri (che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento ELR puntano alle due classi di efficienza energetica più alte tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più alte indicate nell'atto delegato relativo al prodotto). I fornitori non devono ricevere richieste di documenti a cui le autorità competenti possono accedere tramite EPREL. Gli Stati membri dovranno quindi considerare prova sufficiente dell'idoneità le informazioni già registrate in EPREL (o in un passaporto digitale di prodotto).

Il collegamento tra i due sistemi dovrebbe facilitare l'accesso alle informazioni sui prodotti per i quali sono obbligatorie informazioni analoghe a livello di modello sia in EPREL sia nel passaporto digitale di prodotto, evitando così il doppio obbligo di informativa a carico degli operatori economici.

Modifiche al regolamento TLR

Le modifiche al regolamento TLR sono contenute nell'**articolo 2**.

Definizioni

L'articolo 3 relativo alle definizioni viene modificato per introdurvi le definizioni di **registro europeo delle etichette energetiche** (EPREL), **montatore di pneumatici** e **visualizzazione annidata**.
All'articolo 5, dedicato agli obblighi dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti, viene inserito pertanto un apposito riferimento a EPREL e viene stabilito che il fornitore debba fornire insieme all'etichetta un link alle informazioni ivi contenute (questa modifica sembra presentare un errore nel testo, in quanto il testo del nuovo paragrafo 1 non reca l'indicazione

della data a partire dalla quale l'obbligo si applica, pur facendo riferimento ad una applicazione "dopo tale data").

Obblighi dei fornitori

All'articolo 4 con riferimento all'obbligo per i fornitori di fornire l'etichetta per ciascun lotto di due o più penumatici identici, viene eliminato sia il riferimento alla forma cartacea, sia l'obbligo di corredare tali lotti della **scheda informativa**. Di conseguenza, all'articolo 5, viene eliminato anche l'obbligo per i distributori di rendere disponibile nel punto vendita l'etichetta necessariamente in forma cartacea e la scheda informativa del prodotto relativa a un pneumatico che appartiene a un lotto di due o più pneumatici identici.

Obblighi dei distributori di pneumatici e dei montatori di pneumatici

I montatori di pneumatici vengono aggiunti al titolo dell'articolo 6 dedicato agli obblighi dei distributori.

Nella relazione illustrativa la Commissione riferisce che è opportuno includere nel regolamento TLR la categoria specifica dei montatori di pneumatici, perché spesso hanno un doppio ruolo: non si limitano a montare pneumatici, ma nell'ambito della loro attività commerciale svolgono tipicamente anche attività di vendita o noleggio di pneumatici e quindi il loro ruolo non è quindi diverso da quello dei negozi fisici o online.

Viene **eliminato** l'**obbligo** per i distributori di garantire che nel punto di vendita la **scheda informativa** del prodotto sia disponibile **anche in forma cartacea** su richiesta.
Si rileva che pur essendo i montatori richiamati nella rubrica dell'articolo, nel testo si continua a fare riferimento solo ai distributori. Non appare pertanto chiaro l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.
Viene stabilito che i distributori debbano garantire che in tutte le offerte di pneumatici, in tutti i messaggi pubblicitari visivi e in tutte le fatture figuri il numero di registrazione EPREL, il link o il codice QR che rinvia alla registrazione del pneumatico in EPREL.
All'allegato IV vengono inoltre introdotte **specifiche dettagliate per il formato semplificato dell'etichetta** con **visualizzazione annidata** per le vendite online, nel materiale promozionale e nei cataloghi di pneumatici.
Viene soppressa la disposizione che obbliga i distributori a fornire una copia dell'etichetta prima della vendita qualora i pneumatici non siano visibili all'utente finale al momento della vendita e la previsione secondo la quale i distributori debbano garantire che l'etichetta dei pneumatici sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l'utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito e possa richiedere una copia cartacea di tale scheda.

Soppressione degli obblighi dei fornitori e dei distributori di veicoli

Gli **obblighi** previsti dall'articolo 7 per i **fornitori e i distributori di veicoli** vengono **soppressi**.

La relazione illustrativa evidenzia che i rivenditori di veicoli non dovrebbero più essere tenuti a esporre l'etichetta degli pneumatici nelle vendite di auto nuove, perché nella maggior parte dei casi gli utilizzatori finali non possono scegliere lo pneumatico montato sul proprio veicolo e la resistenza al rotolamento è in genere già indicata indirettamente in altre informazioni precontrattuali sulle emissioni o sull'autonomia.

Aggiornamento delle specifiche tecniche

A differenza del regolamento ELR, il regolamento TLR contiene tutte le specifiche tecniche direttamente negli allegati e non rimanda ad atti delegati. All'articolo 13 viene pertanto **ampliato** il **potere di adottare atti delegati** attribuito alla Commissione per **modificare gli allegati** in modo che possa adeguare i valori, i metodi di calcolo e i requisiti ivi stabiliti agli sviluppi tecnologici o del mercato o agli obblighi di informazione sulla progettazione ecocompatibile stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

La relazione illustrativa sottolinea che il regolamento TLR attualmente consente alla Commissione di aggiornare tramite atti delegati, solo i valori, i metodi di calcolo e le informazioni sull'etichetta che riguardano le condizioni di neve e ghiaccio estreme, ma non le parti dell'etichetta relative al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato o al rumore. Essendo la modifica del regolamento tramite procedura legislativa ordinaria l'unico modo per aggiornare o riscalare queste parti dell'etichetta, l'attuale etichetta degli pneumatici risulterebbe obsoleta. La proposta ha quindi la finalità di allineare tale normativa all'approccio previsto dal regolamento ELR, che permette di aggiornare tutti i parametri dell'etichetta alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.

Aggiornamento dei parametri relativi alle informazioni sugli pneumatici nella parte pubblica di EPREL

Vengono modificati gli attuali **obblighi d'informazione** di cui all'allegato III del TLR per includere nella parte pubblica di EPREL i parametri necessari per la scelta dei prodotti, anche ai fini del regolamento sulla tassonomia dell'UE.

Aggiunta dei verbali di prova degli pneumatici alla documentazione da caricare nella parte di EPREL relativa alla conformità, accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato

L'obbligo di fornire i protocolli di prova viene sostituito, attraverso una modofica dell'allegato VII, con quello di presentare i **verbali di prova**. Le schede di omologazione sostituiscono la necessità di un verbale di prova specifico solo se le prestazioni dichiarate non sono migliori rispetto a quelle dello scenario peggiore per la famiglia di tipi di pneumatici in questione.
La proposta chiarisce che, se per determinare i valori esatti di determinate misure/modelli all'interno della famiglia di pneumatici si ricorre a simulazioni o estrapolazioni, occorre fornire anche una descrizione dettagliata del modo in cui è stato determinato il valore utilzzzato per stabilire la categoria.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che poichè attualmente, ai sensi del regolamento TLR, l'omologazione degli pneumatici avviene a livello di gruppo di prodotti (famiglia di pneumatici) e si basa sullo scenario peggiore, mentre l'etichettatura e la registrazione in EPREL degli pneumatici si basano sul modello, potrebbero verificarsi situazioni in cui alcuni modelli di pneumatici hanno prestazioni migliori rispetto a quelle dello scenario peggiore documentato dall'omologazione per l'intera famiglia (che può comprendere diversi modelli).

Altre disposizioni

L'**articolo 3** abroga i regolamenti (CE) n. 106/2008 e (UE) n. 174/2013 che attuano l''accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea relativo al coordinamento dei

programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (accordo *Energy Star*), essendo quest'ultimo scaduto nel febbraio del 2018.
L'**articolo 4** stabilisce che il regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Base giuridica

La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'**articolo 114** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) che demanda a Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare le misure relative al **ravvicinamento delle disposizioni legislative**, **regolamentari ed amministrative** degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e dall'articolo 194, paragrafo 2, secondo il quale Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le **misure necessarie per conseguire** gli **obiettivi della politica energetica dell'UE**.

Sussidiarietà

La Commissione riferisce che la proposta **non modifica** la **ripartizione delle competenze** tra l'UE e gli Stati membri e le modifiche relative ai requisiti pienamente armonizzati stabiliti dai regolamenti ELR e TLR sono mirate, quindi non cambiano né la sostanza né l'ambizione degli obiettivi politici dei due regolamenti.
Riconduce inoltre la **necessità** di un intervento a livello UE alla natura intrinsecamente **transfrontaliera** del mercato interno dei prodotti connessi all'energia, poichè i prodotti vengono fabbricati o importati, commercializzati e venduti in tutta l'UE senza tener conto dei confini nazionali, e qualsiasi frammentazione del quadro normativo ostacolerebbe direttamente la libera circolazione delle merci, distorcerebbe la concorrenza tra fornitori operanti in diversi Stati membri e comprometterebbe le condizioni di parità che il mercato unico è destinato a garantire. Pertanto, la Commissione ritiene che solo il legislatore dell'UE possa modificare gli obblighi derivanti da tale quadro, mentre l'applicazione e la vigilanza nell'ambito di tale quadro sono di competenza nazionale.
Il **valore aggiunto** dell'intervento è ricondotto nella relazione illustrativa alla maggiore efficacia della banca dati dei prodotti a livello dell'UE, anche per quanto riguarda le attività nazionali a garanzia del rispetto delle norme e i regimi di finanziamento nazionali.

Proporzionalità

La Commissione sottolinea che la proposta **non va al di là di quanto necessario** per mantenere condizioni di parità, garantire un'applicazione uniforme delle norme e un migliore allineamento con gli sviluppi tecnologici. Riferisce che la digitalizzazione completa dell'etichetta fornita con il prodotto è stata scartata. I nuovi obblighi sono mirati e basati su elementi concreti, quindi sebbene sia stato abolito l'obbligo universale di corredare ogni singola unità di prodotto di un'etichetta stampata, è mantenuto il diritto dei clienti a che l'etichetta sia esposta nei negozi e il diritto dei distributori di richiedere ai fornitori etichette stampate.

Esame presso le istituzioni dell'UE

La proposta segue la **procedura legislativa ordinaria** e non è ancora stata assegnata ad una commissione del Parlamento europeo.

Esame presso gli altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame della proposta risulta avviato da parte dei parlamenti di **Danimarca**, **Finlandia**, **Svezia**, **Germania** (Bundesrat e Bundestag), **Romania**

(Senato), **Svezi**a e **Lituania**.
Nessuna di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.